

no fare la elezione, stante la omissa pubblicazione dei manifesti;

« Che questa discussione allontanò gli elettori, perchè protrattasi senza nulla concludere fino ad ora tarda. »

« Tali notizie pregiarsi quindi lo scrivente di comunicare a codesto onorevole ufficio di Presidenza in riscontro della nota controindicata. »

Per affari di famiglia il deputato Ferri domanda un congedo di giorni otto; il deputato Muti di quindici.

Per privati affari il deputato Acquaviva chiede un congedo di venti giorni; il deputato Zuradelli di quindici; il deputato Brenna di cinque.

Il deputato Cosenz, costretto da ragioni di pubblico servizio ad assentarsi da Firenze, chiede dieci giorni di congedo.

(Cotesti congedi sono accordati.)

#### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Casati a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**CASATI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'abolizione del monopolio delle polveri. (V. *Stampato*, n° 178-A)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNIFICAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO DEL MONTE VENETO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per unificazione del debito pubblico del Monte veneto. (V. *Stampato*, n° 179)

Domando al signor ministro delle finanze se accetti le modificazioni introdotte dalla Commissione agli articoli 4 e 6.

**CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze.** Le accetto.

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta. Nessuno domandando di parlare si procede all'esame dei seguenti articoli, i quali sono approvati senza discussione.

« Art. 1. Sono riconosciuti e dichiarati debiti del regno d'Italia i debiti del Monte Veneto, che sono notati nell'elenco annesso alla presente legge.

« Art. 2. I debiti notati nell'elenco di cui al precedente articolo, ai numeri 1, 2 e 3, saranno iscritti nel Gran Libro del debito pubblico in rendita consolidata 5 %.

« Art. 3. Il debito notato al n° 4 dello stesso elenco sarà iscritto in rendita consolidata 3 per cento, con facoltà ai possessori, nell'atto di presentare i titoli giusta il successivo articolo 4, di dichiarare che prescelgono la rendita 5 per cento, nel qual caso verrà a loro favore iscritta la stessa quantità di rendita in rendita consolidata 5 per cento.

« Art. 4. I titoli nominativi e al portatore, che rappresentano le rendite, le quali in virtù della presente legge devono iscriversi in rendita consolidata, dovranno essere presentati entro gli anni 1868 e 1869 alla dire-

zione generale o alle direzioni speciali del debito pubblico; e nelle città che non sono sedi di direzione del debito pubblico, alle tesorerie provinciali del regno, per avere in cambio i titoli nuovi. In caso di smarrimento dell'antico titolo di rendita, si dovrà entro lo stesso periodo di tempo farne la dichiarazione, ed entro i sei mesi prossimi successivi presentare la prova dell'essersi iniziata la relativa procedura di ammortizzazione ammessa dalla legislazione austriaca, in quanto nella specialità dei casi sia necessaria.

« Nel caso che il titolo di rendita che dovrebbe commutarsi non fosse stato ancora emesso, si dovrà entro l'accennato periodo di due anni presentare il documento equipollente che dà diritto alla rendita.

« Art. 5. L'iscrizione della rendita consolidata sarà fatta colla decorrenza del semestre in corso.

« Allorchè la rendita da iscriversi nel Gran Libro abbia la scadenza semestrale posteriore a quella del consolidato, l'iscrizione avrà luogo pel semestre successivo col rilascio d'un buono per le rate mensili dovute per congruaglio sulla vecchia rendita. Si provvederà ugualmente con buono per le rate mensili maturate prima del semestre in corso, quando la rendita da iscriversi abbia un godimento anteriore a quello del consolidato.

« Art. 6. Quando pel termine fissato dall'articolo 4 non siano stati presentati i vecchi titoli, o non siasene dichiarata la perdita, o provato altrimenti il diritto alla rendita con documenti equipollenti, o quando fossero trascorsi i sei mesi, come nello stesso articolo 4 pel caso di smarrimento, tutte le rate semestrali o mensili dovute sulle rendite non unificate saranno indistintamente colpite dalla caducità comminata dall'articolo 13 della legge 4 agosto 1861.

« Art. 7. I debiti notati ai numeri 5, 6 e 7 dell'elenco suddetto saranno inclusi separatamente nel Gran Libro per la stessa rendita e colle condizioni attuali.

« I titoli in corso dei debiti enunciati ai numeri 6 e 7 saranno cambiati in titoli nuovi di debito pubblico del regno d'Italia, nel termine e nel modo stabilito dal precedente articolo 4.

« Art. 8. Decorso il tempo stabilito pel cambio dei vecchi titoli enunciati nell'articolo precedente in titoli del nuovo Gran Libro, resterà a loro riguardo sospesa ogni operazione di pagamento, tanto per le iscrizioni nominative quanto per le iscrizioni al portatore.

« Art. 9. La prescrizione trentennale e quinquennale, indotta dall'articolo 37 della legge del 10 luglio 1861, si applicherà ai debiti notati nel seguente elenco, ognorachè non abbiano incorsa la prescrizione per effetto delle leggi precedenti.

« Art. 10. In tutto ciò che non sia contrario alla presente legge dovranno osservarsi le disposizioni della legge del 4 agosto 1861, n° 174, che sarà pubblicata nelle provincie della Venezia e di Mantova.

« Art. 11. Con decreto reale saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge. »